

MODELLO E
PATTO DI INTEGRITÀ

tra la il Consorzio ASI di Taranto e la ditta partecipante alla gara d'appalto, con procedura negoziata, senza previa pubblicazione di un bando di gara, per l'affidamento,

dei lavori di

“Riqualificazione energetica II lotto funzionale Incubatore ASI (Ex Cisi)” IMPIANTO FOTOVOLTAICO

CUP H57H15000440005

CIG 71855138E7

1. Il presente patto risponde all'esigenza – comune ad entrambi le parti – che la Stazione Appaltante e ogni singolo partecipante alla gara – in forma individuale ovvero associata o consorziata – uniformino la loro attività ed i rispettivi comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza e non pongano in essere alcun tipo di atto illecito finalizzato, direttamente o indirettamente tramite intermediari, all'assegnazione dell'appalto oggetto della gara.
2. La ditta partecipante alla gara dichiara:
(barrare la casella che interessa – le dichiarazioni di seguito indicate sono alternative tra loro):
 - a) di **non trovarsi in alcuna situazione di controllo** di cui all'articolo 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - b) di **non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura** di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente;
 - c) di **essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura** di soggetti che si trovano, rispetto al sottoscritto concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile e di aver formulato l'offerta autonomamente.
3. A tal fine la ditta partecipante alla gara si impegna ad astenersi dal compiere, qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o, comunque, violazione delle regole della concorrenza ovvero a segnalare tempestivamente tentativi di turbativa, irregolarità e violazioni delle regole di concorrenza di cui dovesse venire a conoscenza nelle fasi di svolgimento della gara, fornendo in tal caso elementi oggettivi e comprovabili a sostegno delle suddette segnalazioni.
4. La ditta partecipante espressamente dichiara di accettare che la mancata ottemperanza agli obblighi assunti con il presente patto, così come l'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese, comporterà le seguenti conseguenze:
 - esclusione dalla gara ancora in corso e da tutte le future gare indette dalla Stazione Appaltante su indicata per un periodo di un anno decorrente dalla data di accertamento della violazione e/o elusione del presente patto;
 - revoca dell'eventuale inserimento della ditta negli elenchi predisposti dalla Stazione Appaltante su indicata per l'affidamento di appalti per i quali dovesse essere qualificata e per il medesimo periodo di tempo di cui al punto che precede;
 - risoluzione del contratto di appalto – ove stipulato – per violazione di obblighi essenziali e, in ogni caso, risarcimento del danno, anche di immagine, subito dalla Stazione Appaltante, forfettariamente determinato nell'aliquota del 10% del valore del contratto di appalto, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno all'uopo comprovato. A tal fine la Stazione Appaltante potrà rivalersi sulle cauzioni prestate ovvero escutere le fideiussorie presentate;
 - segnalazioni del fatto alle Autorità competenti.
5. Le clausole del presente patto hanno efficacia sino alla completa esecuzione dell'appalto. Il presente patto dovrà essere richiamato dal contratto di appalto quale allegato allo stesso onde formarne parte integrante, sostanziale e pattizia.
6. Il presente patto di integrità, già sottoscritto dalla Stazione Appaltante e conservato in originale presso la sede del Consorzio, deve essere obbligatoriamente sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina, dal legale

rappresentante della ditta partecipante ovvero, in caso di consorzi o raggruppamenti temporanei di imprese, dal rappresentante degli stessi e deve essere presentato unitamente all'offerta. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ancora da costituire, il presente patto dovrà essere sottoscritto in calce ed in ogni sua pagina dal legale rappresentante di ciascuna impresa partecipante al costituendo raggruppamento o consorzio. La mancata consegna di tale patto debitamente sottoscritto comporterà l'esclusione dalla gara.

7. Il patto si considererà perfezionato ai sensi dell'art. 1326, 1° comma, del Codice Civile.
8. Ogni controversia inerente alla interpretazione, esecuzione o risoluzione del presente patto verrà risolta in conformità di quanto previsto nel contratto di appalto o nel capitolato speciale ad esso allegato.

Luogo e data

Il dichiarante
(timbro e firma)

.....